Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Sabato, 15 dicembre 1928 - ANNO VII** — **Numero 291**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **3171.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2744.**

Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma l'Istituto Poligrafico dello Stato per l'esercizio delle arti grafiche e per la gestione delle pubblicazioni di Stato destinate alla vendita.

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma, è assoggettato al pagamento delle imposte e delle tasse ed è posto alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) per lo svolgimento della sua attività e per la produzione di lavori.

Esso non può intraprendere lavori per privati se non eccezionalmente previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti gli impianti e dotazioni dell'Officina Carte-Valori di Torino, da tutti gli impianti e dotazioni assegnate allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato e da tutto il patrimonio dello Stabilimento stesso, nonchè dalla carta appartenente al Provveditorato Generale dello Stato e da tutte le pubblicazioni e libri di pertinenza della Libreria dello Stato.

Vengono assegnati in uso all'Istituto i fabbricati ed i terreni presentemente assegnati allo Stabilimento Poligrafico dello Stato e il palazzo costruito per la Officina Carte-Valori in Roma a Piazza Verdi.

Art. 3.

Con provvedimento da emanarsi dal Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per il trapasso del patrimonio conferito all'Istituto e per la valutazione, riferita alla data 30 giugno 1929, del patrimonio medesimo e dei beni immobili assegnati in uso a mente del precedente articolo 2.

Art. 4.

Sul valore del patrimonio come sopra costituito e su quello dei beni immobili ceduti in uso, l'Istituto corrisponderà al Tesoro dello Stato l'interesse annuo del 4 % da versare in apposito capitolo delle entrate nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione deve presentare al Ministro delle finanze, per l'approvazione, il bilancio dell'esercizio precedente, accompagnato da una dettagliata relazione sull'andamento dell'azienda, dal conto profitti e perdite e dall'inventario a fine di esercizio unitamente alla relazione dei sindaci.

Gli utili netti dell'Istituto risultanti da ciascun bilancio annuale, dedotte le riserve e le altre assegnazioni statutarie, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio, verranno versati per intero allo Stato con imputazione al capitolo delle entrate destinato ai proventi di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di undici membri costituito: da un presidente; da un senatore del Regno; da un deputato al Parlamento; dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti o da un suo delegato; da un membro del Consiglio di Stato; dal provveditore generale dello Stato; dal ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, e da 4 consiglieri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dai Ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra e della pubblica istruzione.

Gli amministratori dell'Istituto sono nominati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze e possono essere impiegati dello Stato purchè di grado non inferiore al 5°.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 7.

In occasione dell'approvazione del bilancio, e tenuto conto delle risultanze del medesimo, il Ministro delle finanze determina le somme necessarie da assegnare per l'esercizio chiuso a titolo di indennità di carica al presidente e, in misura diversa, ai membri del Consiglio di amministrazione nonchè ai sindaci a compenso delle loro prestazioni.

Art. 8.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

Il Collegio, composto di cinque sindaci, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente e da quattro funzionari civili dello Stato.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle finanze all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

Art. 9.

All'Istituto Poligrafico sono affidate le forniture della carta bianca e da lettere, delle buste e di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere, e delle carte rappresentative di valori, ordinate dal Provveditorato generale per i proprii compiti di istituto.

E' altresì affidata all'Istituto medesimo la gestione della *Gazzetta Ufficiale*, della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e della Libreria dello Stato.

Nulla è innovato alle attribuzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto per quanto concerne la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale* e la stampa e la distribuzione degli atti di Governo.

Art. 10.

Per l'adempimento dei proprii compiti l'Istituto può affidare lavori anche ad altri stabilimenti ed istituti, ad enti o ditte commerciali ed a privati.

Art. 11.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilirà annualmente, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e ne fisserà il prezzo in base alle determinazioni dell'apposita Commissione delle tariffe.

Il pagamento delle dette forniture verrà disposto con decreto del Ministro delle finanze e sarà pagato in 12 rate mensili uguali anticipate a partire dal mese di luglio di ciascun anno.

Nel caso che ad esercizio iniziato dovessero le forniture prestabilite essere ridotte, dovrà essere apportata una corrispondente riduzione al compenso prestabilito, da suddividersi nelle successive rate di anticipo.

Il compenso per i lavori che il Provveditorato generale richiederà all'Istituto in aggiunta a quelli di cui ai precedenti

commi, verrà stabilito di volta in volta con le formalità di cui sopra, ed i relativi pagamenti saranno effettuati in rate mensili anticipate in relazione al periodo di tempo stabilito per l'espletamento delle forniture.

Qualora le forniture non procedessero con la dovuta regolarità il Provveditorato potrà sospenderne in tutto o in parte i pagamenti.

Art. 12.

Il Ministro delle finanze con suoi decreti stabilirà le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione delle tariffe e ne nominerà i componenti.

Art. 13.

Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà a mezzo di proprii funzionari il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

Art. 14.

Nulla è innovato per quanto riflette il sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione, sui depositi, sulle consegne e sulle spedizioni di titoli al portatore rappresentativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 15.

Le consegne di carta, stampe, macchine e materiali, dipendenti da contratti stipulati dal Provveditorato generale non ancora esauriti al 1° luglio 1929, verranno da tale data disposte dall'Istituto.

Il Provveditorato generale, informato dall'Istituto delle avvenute consegne, disporrà il pagamento sui fondi all'uopo impegnati.

Il valore delle merci di cui sopra sarà portato in aumento del capitale dell'Istituto con le norme stabilite nel decreto di cui al precedente art. 3.

Art. 16.

I contratti che direttamente interessano l'Istituto possono essere ricevuti anche in forma pubblica amministrativa da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato dal Ministro delle finanze con suo decreto, e distaccato all'Istituto.

Tale funzionario è tenuto alla osservanza delle norme, delle leggi e dei regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il detto funzionario avrà la facoltà di autenticare con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le firme nelle scritture private in cui intervenga quale contraente l'Istituto.

L'Istituto corrisponderà al Ministero delle finanze l'importo della spesa rappresentante il trattamento economico di cui sia provvisto il funzionario distaccato presso l'Istituto.

Art. 17.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha facoltà di affidare le sue ragioni, avanti qualsiasi giurisdizione, alla R. Avvocatura erariale e di servirsi della medesima per la normale consulenza legale.

L'Istituto ha pure facoltà di avvalersi degli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionarii della vendita delle pubblicazioni di Stato.

Art. 18.

Lo statuto determinerà le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze.

Art. 19.

Il ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale costituito da 28 impiegati di gruppo « A » e 37 impiegati di gruppo « B » è soppresso.

Gli impiegati del ruolo suddetto saranno trasferiti, col grado da essi rivestito e con la loro anzianità di grado, nei corrispondenti gruppi dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione finanziaria su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

Agli effetti di tale passaggio sono applicabili le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 68 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

E' in facoltà degli impiegati provenienti da altri ruoli di far domanda di ritornare con l'attuale grado ed anzianità nei ruoli di origine. Tale domanda dovrà essere presentata entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

Qualora per effetto di tali trasferimenti si verificassero nei singoli ruoli delle eccedenze rispetto al numero stabilito nelle tabelle organiche, i posti eccedenti verranno considerati in soprannumero e riassorbiti con le successive vacanze.

Art. 20.

In relazione alla disposta soppressione di cui all'articolo precedente e per far fronte alle esigenze dei servizi amministrativi ed ispettivi del Provveditorato generale, i ruoli organici delle carriere amministrative e d'ordine del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza di cui alla tabella n. 1 dell'allegato n. 2 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, vengono modificati come appresso:

Gruppo *A*

Grado	Numero dei posti
6°	+ 1
7°	+ 2
8°	+ 4
9°	+ 5
10°	+ 4
11°	+ 4

Gruppo *C*

Grado	Numero dei posti
9°	+ 1
10°	+ 3
11°	+ 4
12°	+ 5
13°	+ 2

Art. 21.

Dal 1° luglio 1929 s'intendono soppressi lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato e l'Officina Governativa Carte-Valori, e passano all'Istituto Poligrafico dello Stato le gestioni della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della *Gazzetta Ufficiale* e della Libreria dello Stato.

Art. 22.

Entro il mese di febbraio 1929 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze le norme con le quali si dovrà provvedere al trapasso al nuovo Istituto delle gestioni amministrative dell'Officina Carte-Valori, dello Stabilimento Poligrafico, della *Gazzetta Ufficiale,* della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e della Libreria dello Stato.

Art. 23.

Dagli attuali impiegati ed operai dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, i quali, in conseguenza dell'assorbimento dello Stabilimento medesimo da parte del nuovo Istituto, passano alla dipendenza di questo, non può il trapasso di gestione essere addotto al fine di considerare rescissi gli attuali rapporti di impiego, nè, d'altra parte, per tale fatto, può spettare loro alcun diritto a liquidare indennizzi od assegni qualsiasi.

Gli impiegati del ruolo dell'Officina Carte-Valori che vengono assunti dall'Istituto Poligrafico, anzichè ottenere il collocamento in disponibilità, liquideranno il trattamento di quiescenza loro spettante, al 30 giugno 1929, a mente delle vigenti disposizioni.

Art. 24.

La disposizione dell'art. 34 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è estesa a favore degli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina Carte-Valori di Torino.

Art. 25.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3172.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2678.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, concernente semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3173.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2685.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, concernente l'interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, concernente l'interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3174.

LEGGE 26 novembre 1928, n. 2683.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3175.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2686.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, riguardante l'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983:

« Omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3176.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2687.

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni cattoliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Può essere concessa l'aspettativa per il periodo di due anni agli insegnanti elementari, che, volendo consacrarsi alle Missioni cattoliche, presentino domanda per ottenere l'aspettativa stessa al provveditore agli studi, al Governatore di Roma o al podestà, secondo la rispettiva competenza, per il tramite del superiore dell'Istituto o Collegio, al quale essi siano stati ammessi o intendano inscriversi.

L'aspettativa di cui al comma precedente è equiparata, a tutti gli effetti, a quella concessa per motivi di famiglia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3177.

LEGGE 18 novembre 1928, n. 2688.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, concernente nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, concernente nuovi provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3178.

LEGGE 18 novembre 1928, n. 2689.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le società cooperative i limiti dell'ammontare della quota sociale e del valore delle azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 196, che stabilisce per le società cooperative i limiti dell'ammontare della quota sociale e del valore delle azioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3179.

LEGGE 18 novembre 1928, n. 2690.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento dell'olivicoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3180.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2691.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3181.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2735.

Ampliamento della provincia di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sant'Oreste e Tarquinia, sono staccati dalla provincia di Roma ed aggregati a quella di Viterbo.

Art. 2.

Alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra le due Provincie su indicate sarà provveduto ai termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3182.

LEGGE 18 novembre 1928, n. 2692.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali.

Nella parte declarativa del detto decreto al primo comma è sostituito il seguente: « Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3183.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2703.

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dell'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito giudica una Commissione di primo grado, le cui deliberazioni sono poi sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

In caso di discrepanza fra i giudizi della Commissione di primo grado e di quella di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di detta arma ed ai comandanti di corpo d'armata per quelli delle altre armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3184.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2662.

Aggregazione del comune di Valàs a quello di San Genesio che assume la denominazione di « San Genesio Atesino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valàs è aggregato a quello di San Genesio che assume la denominazione di « San Genesio Atesino ».

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 63. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3185.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2665.

Riunione dei comuni di Renate e Veduggio con Colzano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Renate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Renate e Veduggio con Colzano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Renate ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 66. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3186.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2666.

Riunione dei comuni di Isolabella e Poirino in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Poirino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Isolabella e di Poirino sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Poirino ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3187.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2667.

Riunione dei comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Vallo della Lucania ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania sono riuniti in un solo Comune con denominazione e capoluogo « Vallo della Lucania ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3188.

REGIO DECRETO 13 novembre 1928, n. 2668.

Aggregazione del comune di Revigliasco Torinese a quello di Moncalieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Revigliasco Torinese è aggregato a quello di Moncalieri.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3189.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2669.

Riunione dei comuni di Furci Siculo e Locadi in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Furci Siculo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Furci Siculo e Locadi sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Furci Siculo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3190.

REGIO DECRETO 18 novembre 1928, n. 2674.
Riunione dei comuni di Maretto, Roatto e Villafranca d'Asti in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Villafranca d'Asti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maretto, Roatto e Villafranca d'Asti sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Villafranca d'Asti ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3191.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2743, **concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume ed il personale giudiziario delle Provincie annesse.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume, e di dare disposizioni, inerenti al personale ed ai servizi, per facilitare l'attuazione della già disposta unificazione legislativa nelle Provincie annesse;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1929 è istituita nella città di Fiume una sezione di Corte d'appello, con giurisdizione sui tribunali di Fiume, di Pola, di Zara. La circoscrizione territoriale di ciascuno di detti tribunali risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.
La sezione di Fiume dipende dalla Corte d'appello di Trieste.
Con Regio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto al personale occorrente per gli uffici giudiziari di Fiume ed alla sua ripartizione in via provvisoria, salvo stabilirla definitivamente, anche con Regio decreto, prima del 31 dicembre 1930. Entro la stessa data è concessa la facoltà al Governo di rivedere altresì le tabelle di ripartizione del personale giudiziario di tutti gli uffici del Regno, fermo però restando il numero complessivo stabilito per ciascuna categoria di personale e per ciascun grado.

Art. 2.

Pel personale degli ufficiali giudiziari da istituirsi nei distretti della Corte d'appello di Trieste e delle sezioni di Corte d'appello di Trento e di Fiume è data facoltà di stabilire con Regio decreto norme speciali pel primo reclutamento e impartire altre disposizioni organiche e transitorie, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 3.

Fino a nuova disposizione restano in vigore le norme che attualmente regolano nei territori annessi le notificazioni e le consegne degli atti in materia penale per mezzo della posta.

Art. 4.

Pel periodo di un anno dalla data di attuazione del presente decreto, è consentita la temporanea applicazione agli uffici dei distretti della Corte d'appello di Trieste e delle sezioni d'appello di Trento e di Fiume di magistrati e di funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore rispettivamente a 50 e 70, con funzioni corrispondenti al proprio grado. Dei magistrati applicati non più di 10, aventi grado non superiore al 5°, potranno essere collocati fuori del ruolo organico e sostituiti con altri di pari grado nei posti che lasceranno vacanti.
E' data facoltà di disporre che i magistrati e funzionari suddetti, applicati alle preture, prestino contemporaneamente servizio in due o più uffici contermini saltuariamente, con le modalità che, occorrendo, saranno stabilite dal Ministero, secondo i casi.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre 1929, i magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca e quelli provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume potranno, a loro domanda, ove non ostino ragioni di servizio, a giudizio insindacabile del Ministro, essere collocati a riposo, anche se non abbiano

raggiunto i prescritti limiti di età e di servizio, col trattamento di quiescenza che loro competa a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1929, saranno dispensati dal servizio i magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria, di cui all'articolo precedente, i quali per malattia, per incapacità o per altri motivi, non siano in condizione di adempiere efficacemente il loro ufficio, ovvero diano scarso rendimento di lavoro.

I provvedimenti, concernenti i magistrati, sono presi con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia, previo parere di una Commissione presieduta dal Ministro stesso e composta del presidente del Consiglio superiore della magistratura, di due magistrati aventi grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o grado equiparato e del direttore generale capo dell'Ufficio superiore del personale.

I provvedimenti concernenti i funzionari delle cancellerie e segreterie sono presi con decreto del Ministro per la giustizia, previo parere della Commissione centrale di scrutinio.

Gli interessati saranno sentiti nelle loro deduzioni scritte.

Presso la Commissione di cui al primo capoverso del presente articolo eserciterà le funzioni di segretario un magistrato addetto al Ministero, scelto dal Ministro.

I provvedimenti di cui innanzi non sono suscettibili di gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

Fermo restando il numero dei posti previsto dalla tabella organica n. 1, annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, gli applicati giudiziari delle nuove Provincie e della cessata Amministrazione di Fiume, che, pur essendo compresi negli elenchi transitori previsti dal R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, e dal R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2273, non ottennero l'assimilazione giuridica ed economica per difetto di posti di organico, saranno assunti ai posti vacanti o che si renderanno vacanti nel ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Il personale femminile prenderà posto anche in soprannumero nel ruolo in via di eliminazione, di cui alla tabella n. 3, annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, e, correlativamente al personale così sistemato in soprannumero, verranno lasciati vacanti altrettanti posti nel ruolo ordinario degli aiutanti di cancelleria.

Al personale di cui sopra sarà computata, ai soli fini del collocamento nel ruolo, l'anzianità risultante dagli elenchi transitori e quella successivamente maturatasi fino all'attuazione del presente decreto.

La stessa disposizione vale per gli uscieri e gli inservienti delle nuove Provincie e della cessata Amministrazione di Fiume, anch'essi inscritti negli elenchi transitori e successivamente non sistemati. In qualunque tempo gli stessi siano stati assunti in servizio, verranno anch'essi collocati nel ruolo degli uscieri giudiziari, a misura che si renderanno posti vacanti, senza aumento del numero previsto nella tabella annessa al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, con la stessa anzianità come sopra stabilita per gli applicati.

Art. 8.

Ferme restando le applicazioni consentite col disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 268, e dell'art. 1, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, uno e non più dei magistrati posti fuori del ruolo organico ai termini dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e di grado non superiore a consigliere di Corte di appello o parificato, può con Nostro decreto essere applicato alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

Il magistrato applicato potrà, con provvedimento del procuratore generale della Corte di cassazione, essere autorizzato ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze civili e penali della Corte medesima.

Art. 9.

E' esteso alla provincia del Carnaro il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, concernente disposizioni relative agli uffici, al personale della Regia avvocatura erariale e alla difesa legale delle Ferrovie dello Stato, con le modificazioni di cui al decreto Ministeriale 31 maggio 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1924, n. 221), al R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107, al R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, e al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591.

Le cause che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno pendenti innanzi ad autorità giudiziarie non competenti a norma delle suaccennate disposizioni e che non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo e riprodotte innanzi a quella competente, a cura della parte più diligente.

Art. 10.

Fino a nuova disposizione è mantenuto il giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia di Fiume.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere modificate le norme di procedura ora esistenti per il detto giudizio, con l'osservanza della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 11.

Con successivi Nostri decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno date le disposizioni che occorreranno per la completa attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 109. — SIROVICH.

TABELLA.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

Tribunali dipendenti dalla sezione di Corte di appello di Fiume:

Tribunale di Fiume.

Preture: Fiume - Villa del Nevoso - Volosca Abbazia.

Tribunale di Pola.

Preture: Albona - Cherso - Dignano d'Istria - Lussino - Parenzo - Pisino - Pola unificata - Rovigno d'Istria.

Tribunale di Zara.

Preture: Lagosta - Zara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:
ROCCO.

Numero di pubblicazione **3192**.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1928, n. **2745**.

Modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3279;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare alcuni rimaneggiamenti di tasse sulle concessioni governative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 26 della tabella allegato *A* alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, numero 2191, è sostituito con il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
26	Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare vendite al minuto di bevande ultra alcooliche, di cui all'art. 87, 1° comma, della legge sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848:			Per la classificazione degli esercizi si tiene conto di quanto al riguardo dispone l'art. 7 della legge 30 dicembre 1923, numero 3274, sulle tasse sui conti dei ristoranti e caffè.
	a) per esercizi di prima classe	2,000	ordinario	
	b) per esercizi di seconda classe	1,500	id.	
	c) per esercizi di terza classe	750	id.	
	d) per esercizi di quarta e quinta classe . . .	300	id.	
	Rinnovazione annuale delle dette licenze:			Il mancato pagamento totale o parziale della tassa produce gli stessi effetti della omessa rinnovazione.
	di che alla lett. *a*) . .	1,500	id.	
	di che alla lett. *b*) . .	1,000	id.	
	di che alla lett. *c*) . .	500	id.	
	di che alla lett. *d*) . .	300	id.	

Art. 2.

La tassa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, confermata per il 1928 col R. decreto 27 dicembre 1927, n. 2524, sugli esercizi pubblici contemplati dal n. 3 della tabella *C* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, si applicherà, a datare dal 1929, annualmente con carattere continuativo, con le modalità e sanzioni contenute nello stesso art. 2, nelle seguenti misure:

Per gli esercizi di 1ª classe	L.	1000
Per gli esercizi di 2ª classe.	»	500
Per gli esercizi di 3ª classe	»	300
Per gli esercizi di 4ª e 5ª classe . . .	»	100

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale andrà in vigore con il giorno 1° gennaio 1929, ed a coordinare in testo unico le presenti disposizioni con quelle della citata legge tributaria sulle concessioni governative.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 117. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1928.

Determinazione della data per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai pagamenti e versamenti d'imposte mediante i conti correnti postali nelle provincie di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, concernente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato;
Ritenuto che giusta l'art. 26 di detto decreto-legge, la decorrenza per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai pagamenti e versamenti d'imposte è stabilita per le singole Provincie mediante decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Considerato che l'attuale organizzazione degli uffici conti correnti postali permette l'applicazione integrale delle disposizioni di cui trattasi con decorrenza dal 1° gennaio 1929 nelle provincie di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste;
Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Determina:

Art. 1.

L'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 6 a 13 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, avrà luogo per le provincie di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste col 1° gennaio 1929.

Art. 2.

Gli esattori e ricevitori delle imposte delle Provincie indicate all'articolo precedente dovranno chiedere l'apertura dei conti correnti, alla loro rispettiva qualità in esenzione da spesa non più tardi del mese di dicembre 1928.

Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(683)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

In cognome del sig. Cernaz Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Cernaz, nato a (Racevas) Racia il 14 luglio 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cernaz Maria fu Matteo e di Caterina Cernaz, nata a Racia (Racevas) il 31 gennaio 1872; al figlio Giacomo, nato a Racia (Racevas) l'8 giugno 1907; nonchè ai figli nati a Rovigno: Angela, il 23 ottobre 1909; Gregorio, il 10 maggio 1911; Anna, il 26 novembre 1912; Rosa, il 9 maggio 1914; Eufemia, il 6 aprile 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(477)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Giuseppe, figlio di Antonio e di Maria Cernaz, nato a Racia (Racevas) il 31 agosto 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».
Con la presente determinazione viene ridottō il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosich Maria fu Michele e di Elena Poropat, nata a Brest il 17 febbraio 1898; ed ai figli nati a Rovigno: Pietro, il 2 giugno 1923; Anna, il 10 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(478)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ceclich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ceclich Anastasia vedova di Natale, figlia di Bratulich Giorgio e di Eufemia Soldatich, nata a Vilanova di San Lorenzo il 2 ottobre 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cechi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Rovigno: Antonio, il 13 maggio 1914; Domenica, il 6 settembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(479)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonich Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Tercovich Caterina, nato a Pola il 21 marzo 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Belich Francesca di Francesco e di Maria Labinaz, nata a Pola il 28 maggio 1902; ed ai figli nati a Pola: Bruna, il 27 giugno 1922; Giuseppe, il 5 ottobre 1924; Claudio, il 22 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termine dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

(480)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Vrch Anna vedova di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Vrch Anna di Radolovich Matteo e di Celich Maria, nata a Marzana il 30 aprile 1881 e residente a Pola, via Lepanto n. 21, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vrch in « Monti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pola: Mario, l'8 settembre 1903; Attilio, il 6 giugno 1905; Giuseppe, il 4 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

(481)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Maria Sufich (Zufich), nato a Gimino il 5 giugno 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grach Giuseppina fu Giovanni e di Francesca Marecich, nata a Cereto il 18 maggio 1902; ed alla figlia Alma, nata a Pola il 23 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

(482)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Arzon » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Arzon Eugenio, figlio illegittimo di Carolina, nato a Pola il 21 marzo 1910, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arzoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(483)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonich Francesco, figlio del fu Francesco Giuseppe e Caterina Tercovich, nato a Pola il 25 luglio 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Danila Guzovich di Tomaso e di Paola Pauletich, nata a Portorè il 21 marzo 1898; ed ai figli nati a Pola: Rita, il 13 maggio 1921; Francesco, l'11 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(484)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonich Ruggero, figlio del fu Francesco Giuseppe e della fu Caterina Tercovich, nato a Pola il 1° dicembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(485)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Pietro, figlio del fu Andrea e Anna Visintin, nato a Portole il 28 gennaio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Poialich di Domenico e fu Antonia Milazzi, nata a Bescanova (Veglia) il 24 marzo 1882; al figlio Fabio-Andrea, nato a Bescanova il 16 gennaio 1902; ed ai figli nati a Pola: Luciano, il 15 settembre 1905; Pietra-Lucia, il 9 ottobre 1912; Antonia, il 30 agosto 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(486)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antolovich Matteo, figlio del fu Simeone e della fu Maria Radovan, nato ad Antignana il 23 apri-

le 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Ivetich fu Valentino e di Giustina Mohorovaich, nata ad Antignana il 24 maggio 1888; ai figli nati a Bogliuno: Emilia, il 25 gennaio 1909; Antonio, il 30 aprile 1910; ed alla figlia Amalia, nata a Pisino il 16 aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(487)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Studencich, nato a Cherso il 23 gennaio 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Soldatich fu Matteo e fu Lusina Francesca, nata a Cherso il 7 agosto 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(488)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Antonia, figlia del fu Antonio e Grisan Giovanna, nata a Cherso il 13 giugno 1914, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(489)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Fillinich Maria, nato a Cherso il 1° agosto 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Cherso: Giuseppe, il 19 marzo 1906, Nicolò, il 18 marzo 1911; Antonio, il 3 maggio 1913; Luigi, il 24 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(490)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Gasparo, figlio del fu Gasparo e della fu Fucich Antonia, nato a Cherso il 12 settembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Grisan di Giacomo e fu Valcich Maria, nata a Cherso il 28 luglio 1880; ed ai figli nati a Cherso: Gasparo, il 7 gennaio 1913; Maria, il 12 marzo 1915; Giacomo, il 22 aprile 1919; Giovanni, il 1° aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(491)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Antonia vedova di Gasparo, figlia di Sepcich Giorgio e fu Perivancich Antonia, nata a Cherso il 20 febbraio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Francesco nato a Cherso il 26 luglio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(492)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Lubiana Maria, nata a Portole il 14 gennaio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soraz Antonia fu Antonio e fu Bucich Celestina, nata il 2 settembre 1884 a Piemonte; ed ai figli nati a Portole: Vittorio, il 24 marzo 1909; Carolina, il 27 febbraio 1912; ed al fratello Giovanni, nato a Portole il 30 aprile 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(493)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Giacoma Giovanna vedova di Nicolò, figlia del fu Nicolò Ferlora e della fu Filipas Antonia, nata a Cherso il 30 agosto 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, nata a Cherso il 2 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(494)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Elena vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Purich e della fu Petranich Maria, nata a Cherso il 24 settembre 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(495)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Giovanna vedova di Francesco, figlia del fu Giovanni Soldatich e della fu Duimovich Giacoma, nata a Cherso l'11 dicembre 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(496)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio di Pietro e di Blascovich Margherita, nato a Portole il 1° gennaio 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Antonia fu Antonio e fu Zigante Maria, nata a Portole il 17 giugno 1887; ed ai figli nati a Portole: Antonio, il 4 settembre 1913; Maria, il 28 aprile 1917; Giuseppe, il 13 giugno 1920; Giovanni il 1° giugno 1922; Pietro, il 7 agosto 1924; Marcella il 5 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 45.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.63	Belgrado	33.65
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.635	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	310.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.47	Rendita 3.50 %	71.75
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.25
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.675
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.65
Oro	368.29		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45 dal 5 all'11 novembre 1928 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Favara	O	—	1
Aosta	Settimo Rottaro	B	1	—
Brescia	Castel Mella	B	1	—
Id.	Cividate-Malegno	B	—	1
Id.	Manerbio	E	1	—
Brindisi	Erchie	O	—	1
Cagliari (a)	Carloforte	B	—	1
Catanzaro	Briatico	B	1	—
Cremona	Cremona	B	—	1
Id.	Martignana Po	S	—	1
Foggia	Accadia	B	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Frosinone (a)	Acuto	B	1	—
Id.	Arnara	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	—	1
Id.	Trivigliano	B	1	—
Genova	Genova	B	—	1
Messina	Barcell. Pozzo di G.	B	—	1
Id.	Patti	B	—	1
Milano	Milano	B	—	3
Modena	Monfestino	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Palermo	Giuliana	B	—	1
Pavia	Mortara	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	—
Pescara (a)	Civitagnana	O	—	1
Id.	Popoli	O	—	7
Pistoia	Uzzano	B	1	—
Potenza	Vietri di Potenza	O	1	—
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Canterano	B	1	—
Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Cerreto	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	—	1
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Nemi	B	—	1
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	6	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Terracina	B	—	1
Salerno	Polla	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Taranto (a)	Palagiano	O	—	1
Id.	Taranto	Cp	1	—
Torino	Torino	B	—	1
Trieste	Cossana	B	—	1
			34	33

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Modena	Modena	B	—	1
Roma	Leprignano	B	1	—
Torino	Lauriano	B	—	2
			1	3
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Alluvioni Cambiò	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Costa Vescovato	B	2	—
Id.	Dusino S. Michele	B	—	3
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Robella d'Asti	B	1	—
Id.	Sale	B	4	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	3	1
Id.	Tassarolo	B	4	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Viale	B	—	1
Id.	Villamiroglio	B	—	1
Aosta	Albiano	B	—	1
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Torgnon	B	1	—
Id.	Trausella	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Avellino	Candida	B	1	—
Id.	Lioni	B	3	—
Bari delle Puglie	Gravina	B	1	—
Id.	Trani	B	—	1
Bergamo	Albegno	B	—	1
Id.	Albino	B	6	—
Id.	Antegnate	B	1	2
Id.	Arsago d'Adda	B	18	6
Id.	Bergamo	B	3	4
Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Calcio	B	1	1
Id.	Caravaggio	B	1	—
Id.	Casirate d'Adda	B	2	1
Id.	Casnigo	B	—	1
Id.	Chiuduno	B	6	1
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	2	1
Id.	Colzate	B	—	1
Id.	Covo	B	5	1
Id.	Dossena	B	2	—
Id.	Endine Gaiano	B	1	—
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Ghisalba	B	1	—
Id.	Martinengo	B	7	1
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Nossa	B	1	—
Id.	Oltre il Colle	B	—	1
Id.	Oltressenda Alta	B	2	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	—	2
Id.	Orio al Serio	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Pumenengo	B	—	1
Id.	Romano di Lombard.	B	3	1
Id.	S. Giovanni Bianco	B	3	2
Id.	Sorisole	B	1	1
Id.	Treviglio	B	1	1
Id.	Vigolo	B	2	—
Id.	Zanica	B	—	1
Id.	Zogno	B	1	2
Bologna	Bentivoglio	B	2	—
Id.	Bologna	B	2	—
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Crespellano	B	3	—
Id.	Imola	B	—	2
Id.	Molinella	B	2	2
Id.	Mordano	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Renon	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Bovegno	B	—	1
Id.	Breno	B	1	—
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	1	2
Id.	Castelcovati	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Castrezzato	B	2	7
Id.	Ceto-Cerveno	B	1	—
Id.	Cigole	B	—	2
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	1	2
Id.	Idro	B	—	1
Id.	Lavenone	B	1	—
Id.	Leno	B	—	3
Id.	Lonato	B	—	2
Id.	Lumezzane	B	1	—
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	5	1
Id.	Mura	B	—	1
Id.	Nuvolera	B	—	2
Id.	Orzinuovi	B	—	3
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Rezzato	B	1	1
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	Sabbio Chiese	B	1	1
Id.	Tavernole S. M.	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	2
Id.	Treviso Bresciano	B	2	—
Id.	Urago d'Oglio	B	—	4
Id.	Vallio	B	—	3
Campobasso	Agnone	B	2	—
Como (*a*)	Albiolo	B	—	1
Id.	Arcellasco	B	—	1
Id.	Barzio	B	—	2
Id.	Breccia	B	5	—
Id.	Cernusco	B	1	—
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Faggeto Lario	B	2	1
Id.	Figliaro	B	—	3
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Garzeno	B	1	—
Como	Grandate	B	—	1
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Introbio	B	1	—
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Missaglia	B	3	—
Id.	Moltrasio	B	1	—
Id.	Monguzzo	B	2	—
Id.	Montano Luino	B	1	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	—	9
Id.	Oltrona	B	—	1
Id.	Parlasco	B	3	1
Id.	Piazza S. Stefano	B	1	—
Id.	Primaluna	B	2	—
Id.	Rebbio	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	S. Fedele Intelvi	B	1	—
Id.	Taceno	B	1	—
Cremona	Acquanegra	B	1	1
Id.	Calvatone	B	1	3
Id.	Carpaneta	B	—	1
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Drizzona	B	1	—
Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id	Montodine	B	—	1
Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Palvareto	B	1	1
Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Soncino	B	3	2
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Demonte	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Berra	B	1	—
Id.	Bondeno	B	5	—
Id.	Copparo	B	1	1
Id.	Ferrara	B	9	1
Id.	Massafiscaglia	B	10	4
Id.	Mesola	B	4	—
Id.	Migliarino	B	5	—
Id.	Ostellato	B	1	1
Id.	Poggio Renatico	B	4	1
Id.	Portomaggiore	B	2	1
Id.	S. Agostino	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	6	—
Firenze	Calenzano	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Lastra a Signa	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	1
Foggia	Celle S. Vito	B	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Coriano	B	1	—
Frosinone (*a*)	Acuto	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Davagna	B	—	6
Id.	Genova	B	4	2
Id.	Montoggio	B	1	—
Id.	S. Olcese	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Grosseto	Grosseto	B	7	2
Id.	Manciano	B	—	2
Id.	Massa Marittima	B	2	—
Id.	Scansano	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Imperia	Imperia	B	—	1
Livorno	Collesalvetti	B	—	2
Id.	Livorno	B	1	—
Lucca	Bagni di Lucca	B	—	1
Id.	Lucca	B	1	—
Macerata	Camerino	B	3	—
Id.	Castelraimondo	B	2	—
Id.	Matelica	B	1	—
Id.	Muccia	B	4	—
Id.	Serravalle	B	2	—
Mantova	Asola	B	1	1
Id.	Curtatone	B	1	1
Id.	Goito	B	4	1
Id.	Marmirolo	B	1	1
Id.	Rivarolo	B	1	1
Matera	Accettura	B	1	—
Id.	Craco	B	1	—
Id.	Gorgoglione	B	3	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Oliveto Lucano	B	2	—
Milano	Agrate	B	—	1
Id.	Albiate	B	—	1
Id.	Bareggio	B	7	3
Id.	Binasco	B	1	1
Id.	Burago di Molgora	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Cornate	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	1	2
Id.	Linate al Lambro	B	—	1
Id.	Lissone	B	—	1
Id.	Mediglia	B	3	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Valera Fratta	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Medolla	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Agrate Conturbia	B	1	—
Id.	Baveno	B	—	2
Id.	Beura	B	1	1
Id.	Boca	B	10	1
Id.	Borgomanero	B	10	—
Id.	Cameri	B	—	2
Id.	Casalbeltrame	B	—	2
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Casalvolone	B	8	—
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Fara Novarese	B	1	1
Id.	Gattico	B	1	—
Id.	Ghemme	B	5	5
Id.	Maggiora	B	1	—
Id.	Meina	B	2	—
Id.	Novara	B	9	1
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Piedimulera	B	6	—
Id.	Pisano	B	—	2
Id.	Pombia	B	—	1
Id.	Stresa Borromeo	B	—	2
Novara	Trecate	B	1	—
Id.	Villadossola	B	8	5
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Arre	B	1	—
Id.	Brugine	B	1	—
Id.	Carrara S. Giorgio	B	2	1
Id.	Pernumia	B	1	—
Id.	Vescovana	B	1	—
Parma	Colorno	B	8	—
Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Soragna	B	1	—
Pavia	Bereguardo	B	—	1
Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Ceretto	B	1	—
Id.	Chignolo	B	—	1
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Garlasco	B	3	—
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pieve dei Cairo	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	3
Id.	Rosasco	B	2	—
Id.	S. Martino	B	3	—
Id.	S. Cristina e Bissone	B	2	8
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	2
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Trovo	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Zeme	B	—	2
Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Cadeo	B	2	2
Pisa	Cascina	B	9	4
Id.	Palaia	B	—	1
Id.	Pisa	B	2	2
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	2	—
Id.	Santa Maria a Monte	B	1	—
Pistoia	Larciano	B	2	—
Id.	Montale	B	1	—
Id.	Pistoia	B	5	2
Id.	Tizzana	B	1	1
Potenza	Avigliano	B	1	—
Id.	Rionero	B	1	—
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Massa Lombarda	B	1	—
Id.	Ravenna	B	5	—
Reggio di Calabria	Reggio Calabria	B	—	3
Rieti	Rieti	B	—	2
Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Artena	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	—	1
Id.	Cisterna	B	—	1
Id.	Gallicano	B	—	1
Id.	Labico	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Marino	B	—	1
Id.	Poli	B	—	1
Id.	Roma	B	7	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.				
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Terracina	B	—	1
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Valmontone	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	1
Id.	Bagnolo di Po	B	1	1
Id.	Contarina	B	—	1
Id.	Donada	B	1	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	B	2	—
Id.	Postiglione	B	1	—
Id.	Serre	B	2	—
Siena	Buonconvento	B	15	2
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	10	2
Id.	Montalcino	B	7	—
Id.	Montepulciano	B	2	1
Id.	Monteroni	B	7	2
Id.	Murlo	B	5	1
Id.	S. Giovanni d'Asso	B	3	—
Id.	S. Quirico d'Orcia	B	2	—
Id.	Siena	B	2	4
Sondrio	Buglio in Monte	B	4	—
Id.	Castello dell'Acqua	B	3	—
Id.	Delebio	B	—	2
Id.	Samolaco	B	1	—
Torino	Arignano	B	1	—
Id.	Carignano	B	2	1
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Chianoc	B	—	1
Id.	Chieri	B	4	—
Id.	Giaveno	B	3	—
Id.	Marentino	B	2	—
Id.	Moriondo Torinese	B	7	—
Id.	Rivalba	B	—	2
Id.	Riva presso Chieri	B	6	—
Id.	Villafranca Piemonte	B	1	1
Trento	Bleggio	B	3	—
Id.	Castelfondo	B	—	1
Id.	Cavareno	B	—	2
Id.	Fondo	B	—	1
Id.	Lauregno	B	1	4
Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Strembo	B	6	—
Id.	Tiarno	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	1	1
Varese	Angera	B	—	11
Id.	Arcisate	B	2	—
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Besozzo	B	—	11
Id.	Bisuschio	B	2	—
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Briuzio	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cairate	B	4	—
Id.	Caravate	B	3	1
Id.	Caronno Milanese	B	—	1
Id.	Cremenaga	B	1	—
Id.	Dumenza	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	2	—
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Laveno-Mombello	B	1	—
Id.	Leggiuno-Sangiano	B	2	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Masciago Primo	B	—	1
Varese	Orino-Azzio	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	2	—
Id.	Valganna	B	—	2
Venezia	Cavarzere	B	—	1
Id.	Grisolera	B	—	1
Vercelli	Cavaglià	B	—	2
Id.	Tronzano	B	4	—
Verona	Costermano	B	5	—
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Erbezzo	B	2	—
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	1
Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	S. Martino	B	1	2
Id.	S. Zeno di Montagna	B	2	1
Id.	Soave	B	2	—
Id.	Verona	B	1	1
Id.	Villafranca	B	1	2
Vicenza	Gambellara	B	1	—
Id.	Rossano	B	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Canino	B	2	—
Id.	Civita Castellana	B	—	1
Id.	Farnese	B	1	—
Id.	Ischia di Castro	B	1	—
Id.	Tessennano	B	1	—
			633	343
Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Filottrano	S	22	—
Id.	Iesi	S	—	1
Aosta	La Salle	S	—	1
Aquila degli Abruzzi	Pescina	S	—	1
Id.	Prata d'Ansidonia	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Monte Urano	S	1	—
Belluno	Belluno	S	8	—
Bergamo	Bergamo	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Cagliari (a)	Nuraminis	S	—	1
Id.	S. Nicolò Gerrei	S	—	1
Cosenza (a)	Torano Castello	S	1	1
Ferrara	Cento	S	—	2
Id.	Ferrara	S	—	8
Id.	Ro	S	1	1
Forlì	Dovadola	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Macerata	Cingoli	S	2	—
Id.	Macerata	S	5	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Id.	Montefano	S	1	—
Id.	Potenza Picena	S	1	—
Id.	Recanati	S	13	7
Modena	Concordia	S	—	1
Id.	Modena	S	1	—
Perugia	S. Maria Tiberina	S	2	—
Pola	Villa Decani	S	—	2
Ravenna	Faenza	S	1	—
Id.	Lugo	S	1	—
Id.	Ravenna	S	7	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Sambuci	S	—	1
Salerno	Salerno	S	—	1
Siena	Sinalunga	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Treviso	Melma	S	1	—
Trieste	Trieste	S	2	2
Udine	Palmanova	S	—	2
Id.	S. Vito al Torre	S	—	3
Id.	Sedegliano	S	—	1
Id.	Visco	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Venezia	Ceggia	S	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	S	1	6
Id.	Torre di Mosto	S	1	1
			78	56
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	10	—
Id.	S. Nicola la Strada	E	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
			12	1
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Torre le Nocelle	E	—	2
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	2
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	3	1
Salerno	Maiori	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	3	1
Id.	Scafati	E	1	—
			18	6
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Ripatransone	Cn	—	1
Brescia	Palazzolo sull'Oglio	Cn	—	1
Napoli	Caserta	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Torre del Greco	Cn	—	5
			2	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	S. Eusanio Forconese	O	1	—
Frosinone (a)	Paliano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	6	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	3	1
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Terni	Terni	O	—	1
Viterbo	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
			24	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Firenze	Dicomano	O	—	1
Potenza	Lavello	O	1	—
			1	1
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Barrea	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Pescasseroli	O	1	—
Avellino	Volturara	O	1	1
Bari delle Puglie	Gravina	O	—	1
Brindisi	S. Pietro Vernotico	O	1	—
Foggia	Foggia	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	—	1
Id.	Ortanova	O	2	—
Id.	Stornara	O	2	—
Frosinone (a)	Filettino	O	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	1	—
Lecce	Campi Salentina	O	1	—
Id.	Lecce	O	7	—
Id.	Surbo	O	2	—
Id	Taviano	O	1	—
Id.	Ugento	O	1	—
Lucca	Capannori	O	4	1
Matera	Matera	O	5	—
Pescara (a)	Bussi	O	—	2
Pisa	Bagni S. Giuliano	O	1	—
Id.	Brentina	O	1	—
Id.	Calci	O	1	—
Id.	Cascina	O	[illegible]	—
Id.	Pisa	O	[illegible]	—
Id.	Vecchiano	O	3	—
Id.	Vicopisano	O	2	—
Ravenna	Ravenna	O	1	—
Rieti	Collalto Sabino	O	1	—
Id.	Petrella Salto	O	1	—
Roma	Formello	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Vaiuolo ovino.				
Roma	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Eboli	O	1	—
Id.	Piaggine Soprane	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	2	—
Id.	Teggiano	O	1	—
Siena	Montalcino	O	1	—
			64	7
Aborto epizootico.				
Modena	Fiorano	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
			3	—
Tubercolosi bovina.				
Macerata	Potenza Picena	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	—	1
			—	2
Colera dei polli.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	B	2	—
Frosinone (*a*)	Fiuggi	B	1	—
Perugia	Sellano	B	3	—
			6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	53	67
Carbonchio sintomatico	3	3	4
Afta epizootica	53	412	976
Malattie infettive dei suini	25	47	134
Morva	3	4	13
Farcino criptococcico	6	14	24
Rabbia	4	7	16
Rogna	7	16	26
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
Vaiuolo ovino	16	44	71
Aborto epizootico	2	3	3
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	3	3	6

B *bovina.* Bf *bufalina.* O *ovina.* Cp *caprina.* S *suina.* E *equina.* P *pollame.* Cn *canina.* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(560)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.